

Regolamento della commissione di ricorso

In virtù dell'art. 22 degli statuti, l'Assemblea generale della SGfB adotta il seguente regolamento per i lavori della commissione di ricorso:

1. Elezioni e organizzazione
 - Sono eletti membri della commissione di ricorso persone indipendenti dalla SGfB. In particolare non possono diventare membri i delegati dei membri collettivi, i membri della SGfB, del comitato o di altre commissioni.
 - L'Assemblea generale elegge la presidente o il presidente e almeno altri due membri della commissione di ricorso per un mandato di tre anni.
(v. art. 22/5-7 degli statuti)
 - La commissione di ricorso elegge al suo interno un/a presidente supplente. Per il resto la commissione di ricorso si costituisce da sé.

2. Ammissibilità del ricorso (oggetto del ricorso)
 - Decisioni e risoluzioni del comitato SGfB e delle commissioni SGfB possono essere impugnate con un ricorso presso la commissione di ricorso.
 - Sono esplicitamente escluse le decisioni sull'ammissione e l'esclusione dall'associazione conformemente agli art. 5/2-3 e 6/3 degli statuti.

3. Facoltà di verifica della commissione di ricorso (cognizione)
 - La facoltà di verifica della commissione di ricorso si limita fondamentalmente alla correttezza formale di una decisione. La commissione verifica in particolar modo se la decisione è stata presa conformemente alla legge e agli statuti dell'organo competente, nella composizione giusta e secondo una procedura corretta.
 - Per quanto gli statuti e i regolamenti lo prevedano esplicitamente, spetta alla commissione di ricorso la facoltà di verifica materiale di una decisione e della sua adeguatezza.

4. Facoltà di ricorso

- I ricorsi possono essere presentati da tutte le parti che sono direttamente coinvolte dalla decisione impugnata.

5. Ricorso scritto

- Un ricorso può essere presentato presso la commissione di ricorso entro 30 giorni al più tardi dopo la notifica della decisione impugnata conformemente al promemoria “Come presento un ricorso?”.
- Il ricorso deve contenere una richiesta e una motivazione. La decisione impugnata va allegata o, se non dovesse essere possibile, descritta con precisione.
- Il ricorso ha effetto sospensivo. La o il presidente può levare l’effetto sospensivo per motivi particolari.

6. Costi

- La tassa di ricorso ammonta a Fr. 500.--. Deve essere pagata alla presentazione del ricorso.
- Se il ricorso viene accettato, la tassa è rimborsata.
- Se, con il suo comportamento, (ad es. con una documentazione incompleta, per un’informazione deficiente, etc.), il o la ricorrente ha contribuito alla decisione impugnata, la commissione di ricorso può decidere che la tassa non sarà rimborsata o lo sarà solo in parte.

7. Procedura di ricorso

- Dopo la registrazione del ricorso, la commissione richiede un resoconto al comitato e/o alla commissione competente in materia.
- A dipendenza del problema, la commissione di ricorso può ascoltare o consultare altri esperti o altre esperte.
- Il/la ricorrente ha diritto ad essere ascoltato/a. Prima della decisione sul ricorso può prendere posizione su tutti i documenti e resoconti inoltrati alla commissione o richiesti nel quadro

della procedura di ricorso. La presa di posizione può essere comunicata verbalmente o per iscritto.

- Se la commissione di ricorso conclude che sono presenti vizi di procedura, la decisione è rimandata all'organo competente per una nuova valutazione.
- Se la commissione di ricorso ha la competenza per la valutazione materiale e per la verifica dell'adeguatezza, l'istanza di ricorso può prendere una propria decisione.
- Per il resto la procedura di ricorso si basa, per analogia, sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) del 20 dicembre 1968.

8. Decisione sul ricorso

- La commissione di ricorso può deliberare validamente se sono presenti almeno il/la presidente e altri due membri. Decidono a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del/la presidente.
- In casi particolari i membri possono esprimersi al telefono o per iscritto invece di essere presenti di persona. Decide il/la presidente che si tratta di un caso particolare.
- Se un membro della commissione di ricorso è coinvolto direttamente in un caso di ricorso, si deve astenere dalla sua trattazione. Se di conseguenza i membri della commissione sono meno di tre, deve essere nominato un sostituto per la durata della procedura di ricorso. La Commissione ricorsi è responsabile della nomina del membro supplente.
- Se il/la presidente si astiene o è impedito nell'esercizio della sua funzione, dirige la procedura di ricorso il/la presidente supplente.
- La commissione di ricorso correda la sua decisione di una motivazione scritta.

9. Protezione della personalità

- I diritti della personalità di tutte le persone implicate nel ricorso o eventualmente parti

interessate devono essere tutelati. In particolare dati personali e informazioni che permettono di dedurre delle conclusioni su determinate persone, senza il loro esplicito consenso, non possono essere forniti a chi non è direttamente coinvolto nella procedura di ricorso.

10. Obbligo di segretezza
- I membri della commissione di ricorso devono mantenere il riserbo su quanto vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.
 - L'obbligo di segretezza si applica anche a tutti i servizi coinvolti nella procedura di ricorso (parti, esperti/e, segretariato, ecc.).
 - L'obbligo di segretezza si applica anche dopo le dimissioni dei membri dalla commissione come anche dopo la conclusione della procedura di ricorso.
11. Indennizzo
- I membri della commissione di ricorso hanno diritto a un indennizzo forfettario di Fr. 300.-- per caso di ricorso.
12. Archivio
- Gli atti di ricorso sono archiviati dopo la conclusione della procedura di ricorso.
13. Rapporto di attività
- Ogni anno la commissione di ricorso riferisce sulla sua attività in occasione dell'Assemblea generale.

Questo regolamento è approvato dall'Assemblea generale ed entra in vigore il 11 marzo 2019. Sostituisce tutti i precedenti regolamenti di ricorso.